

# Giustizia: prorogato il regime di emergenza - Tutte le regole del Green pass

## In breve

Il testo e le novità introdotte dal decreto legge 105 del 23 luglio scorso pubblicato sulla G.U. n. 175 del giorno stesso

Insieme alla **proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre del 2021**, il decreto legge 105 del 23 luglio scorso "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche*" (pubblicato sulla G.U. n. 175 del giorno stesso), ha previsto anche una serie di proroghe delle regole emergenziali relative al **capitolo giustizia**.

Così l'**articolo 7**, prevede nel processo civile la prosecuzione del sistema del deposito telematico degli atti, la trattazione scritta e il ricorso alla video udienza. Il collegamento da remoto resta anche nel settore penale per le udienze con detenuti. Così come i collegamenti video dal carcere per lo svolgimento dei colloqui. In particolare vengono prorogate fino al termine dell'anno le disposizioni dell'articolo 221 (co. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10) del **DL 34/2020**, nonché le disposizioni dell'art. 23 (commi 2, 4, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis, 10) e gli articoli 23-bis (co. 1, 2, 3, 4 e 7, e 24) del **DL 137/2020**. Moratoria invece delle procedure emergenziali in Appello e Cassazione per i procedimenti per i quali l'udienza di trattazione è fissata tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021.

Protestano invece gli **amministrativisti** esclusi dalla proroga. "Il ritorno alle udienze in presenza soltanto nella giurisdizione amministrativa – si legge in una nota dell'Unione avvocati amministrativisti -, in un momento di recrudescenza dei contagi e nonostante la proroga dello stato di emergenza, risulta **inutilmente pericoloso** e, in ragione della scelta opposta operata nelle altre giurisdizioni, anche non comprensibile". "Tale decreto - spiega l'Una - prevede (agli artt. 6, all. A, e 7) la proroga al 31 dicembre 2021 dell'efficacia della disciplina delle udienze da remoto per i giudizi civili, penali e tributari. Tuttavia **nulla viene previsto in riferimento al processo amministrativo**, che tornerà alle udienze in presenza a partire dal primo agosto prossimo". L'Unione pertanto ha chiesto oggi al Governo di adottare immediatamente una disposizione legislativa che proroghi fino al 31 dicembre 2021 l'art 25 del DL 137/2020, concernente la disciplina delle udienze da remoto nel processo amministrativo.

**Green pass** - Mail decreto, come noto, regola anche l'utilizzo del Green Pass. In particolare alcune attività potranno essere svolte solo se si è in possesso di **certificazione verde COVID-19**, che può essere rilasciata dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal **quindicesimo giorno successivo** fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose). La certificazione verde ha in ogni caso una validità di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale; la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi); effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore).

**A partire dall'6 agosto** prossimo dunque il green pass sarà richiesto per poter svolgere o accedere alle seguenti attività o ambiti:

- ◆ Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso;
- ◆ Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
- ◆ Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- ◆ Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- ◆ Sagre e fiere, convegni e congressi;
- ◆ Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- ◆ Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
- ◆ Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- ◆ Concorsi pubblici.

**Colori delle zone** - Cambiano anche i criteri che regolano i "colori" delle regioni, e dunque il regime delle chiusure, per adeguarli al fatto che a fronte di una possibile ripresa dei contagi, e dunque dell'indice "Rt", ormai quasi il 60% (è questo l'obiettivo per fine luglio) della **popolazione sopra i 12 anni** ha completato il ciclo vaccinale (ora siamo al 55,8%).

L'incidenza dei contagi resta in vigore ma **non sarà più il criterio guida** per la scelta delle colorazioni (bianca, gialla, arancione, rossa) delle Regioni. Dall'entrata in vigore del decreto i due parametri principali saranno: il **tasso di occupazione dei posti letto** in area medica per pazienti affetti da Covid-19, il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19.

Si resta in **zona bianca** - Le Regioni restano in zona bianca se: **a.** l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive; **b.** qualora si verifichi un'incidenza superiore a 50 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona bianca se si verifica una delle due condizioni successive: il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 15 per cento; oppure il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 10 per cento.

**Da bianca a gialla** - È necessario che si verifichino alcune condizioni perché una Regione passi alla colorazione gialla: **a.**

l'incidenza settimanale dei contagi deve essere pari o superiore a 50 ogni 100.000 abitanti a condizione che il tasso di occupazione dei posti letto in area medica sia superiore al 15 per cento e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 sia superiore al 10 per cento;

**b.** qualora si verifichi un'incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona gialla se si verificano una delle due condizioni successive: **1.** il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 30 per cento; oppure **2.** il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 20 per cento.

**Da giallo ad arancione** - È necessario che si verifichi un'incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 150 ogni 100.000 abitanti e aver contestualmente superato i limiti di occupazione dei posti letto di area medica e terapia intensiva prevista per la zona gialla.

**Da arancione a rosso** - Una Regione è in zona rossa in presenza di un'incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti e se si verificano entrambe le condizioni successive: **a.** il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40 per cento; **b.** il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 30 per cento.

**Misure per lo svolgimento degli spettacoli culturali** - In **zona bianca e in zona gialla**, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con **posti a sedere preassegnati** e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19.

In **zona bianca**, la **capienza** consentita non può essere superiore al **50 per cento** di quella massima autorizzata all'aperto e al 25 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all'aperto e 2.500 al chiuso. In **zona gialla la capienza** consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all'aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate.

**Misure per gli eventi sportivi** - Inoltre per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano e del Comitato italiano paralimpico, riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e le competizioni sportivi diversi da quelli citati si applicano le seguenti prescrizioni:

in **zona bianca**, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 25 per cento al chiuso.

In **zona gialla** la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all'aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

**Sanzioni** - I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del Green pass sono tenuti a verificare che l'accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni.

In caso di violazione può essere elevata una **sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro** sia a carico dell'esercente sia dell'utente.

Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l'esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.

**Fondo discoteche** - È istituito un fondo per i ristori alle sale da ballo.

**Tamponi a prezzo ridotto** - Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 definisce d'intesa con il Ministro della salute un protocollo d'intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30 settembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti che tengano conto dei costi di acquisto.

---

Il Sole 24 ORE aderisce a  The Trust Project

P.I. 00777910159 | © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati